

**Legge regionale 17 aprile 1990, n. 26 (BUR n. 29/1990)  
(Novellazione)**

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 1989, N. 14  
"ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA  
REGIONE VENETO" E DELLA LEGGE REGIONALE 28 GIUGNO  
1974, N. 35 "FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI  
CONTROLLO"**

**Art. 1**

1. La lettera l) dell'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14 è soppressa. Le successive lettere m), n), o), p) e q) del medesimo articolo 1 sono sostituite con le lettere l), m), n), o) e p). La lettera "o)" del punto 1.3 parte terza del medesimo art. 1 è sostituita con "n)". Le lettere "m), n) e p)" del punto 1.4 parte quarta del medesimo art. 1 sono sostituite rispettivamente con "l), m) e o)".

2. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14, è così sostituito:

"3. In apposito supplemento trimestrale del Bollettino ufficiale della Regione sono pubblicati per estratto i provvedimenti relativi al personale e all'organizzazione amministrativa della Regione".

**Art. 2**

1. L'articolo 16 della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14, è così sostituito:

"Articolo 16 - Pubblicazione del Commentario.

1. La Giunta regionale è autorizzata a pubblicare periodicamente un Commentario delle decisioni di annullamento del Comitato regionale e delle sezioni provinciali di controllo, nonché della giurisprudenza di interesse regionale.

2. Le decisioni di annullamento che rivestano particolare importanza a ragione del loro rilievo dottrinale e pratico sono pubblicate in apposita rubrica del Commentario, unitamente a un estratto del provvedimento annullato".

**Art. 3**

1. E' abrogato l'articolo 17 della legge regionale 28 giugno 1974, n. 35, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 29 novembre 1979, n. 90.

## SOMMARIO

Art. 1.....	Errore: sorgente del riferimento non trovata
Art. 2.....	Errore: sorgente del riferimento non trovata
Art. 3.....	Errore: sorgente del riferimento non trovata